498/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica composta dal Consigliere Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 75818 del 23/10/2017 da XX , nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e ivi residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dell'Avv. Andrea LIPPI,

elettivamente domiciliato presso lo studio del legale, in Roma Via Baiamonti 4;

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZ. GEN. PREV. MIL. – in persona del legale rappresentante in carica p.t., domiciliato presso la sede di Roma, nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma-Via dei Portoghesi 12, costituito in proprio;

Avverso

Il decreto del Ministero della Difesa n. 134 del 06.07.2015 negativo di aggravamento per le infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Visto il ricorso introduttivo;

Visti gli atti e documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.292/2019;

Udito all'odierna udienza l'Avv.Andrea LIPPI per il ricorrente e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa;

Ritenuto in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa in epigrafe, con il quale era stata respinta la domanda presentata in data 3/3/2014, per non constatato aggravamento dell'infermità contratta durante il servizio militare, derivante da grave trauma cranico, da cui esitava l'infermità "modeste note cefalgiche in pregresso traumatizzato cranico. Esiti pregresse ferite cuoio capelluto". Nello specifico, durante lo svolgimento del servizio di leva, con la qualifica di Caporal Maggiore, il militare svolgeva il servizio di ausiliario di Stazione (presso la Stazione F.S. di

Pont S. Martin) e in data 11/12/1975 subiva un infortunio. Nello specifico lo stesso, mentre effettuava il distacco della condotta del vapore del carro riscaldo del treno 719 veniva investito dal getto di vapore e nel tentativo di allontanarsi colpiva violentemente con il capo uno dei respingenti del carro. L'Ospedale diagnosticava un "*trauma cranico con ampia ferita l.c. al cuoio capelluto".* La CMO con verbale del 1996 in cui si dava atto di *"Modeste note cefalalgiche in pregresso traumatizzato cranico. Esiti di pregresse ferite cuoio capelluto"* non aveva ritenuto classificabile la patologia. Il CVCS aveva giudicato dipendente da causa di servizio l'infortunio e l'infermità, ma come la CMO ritenendo che l'infermità non fosse ascrivibile ad alcuna categoria tabellare. La diagnosi era la seguente*:* "*… residua cefalea episodica con note dismesiche attentive in documentato pregresso trauma cranico (con pregresse flc cuoio capelluto) ed anomalie bio-elettriche parieto-occipitali".* Avverso il primo diniego di pensione privilegiata con decreto n. 23/1999, era stato proposto ricorso giurisdizionale definito da questa Sezione con sentenza n. 82/2005,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

passata in giudicato, che aveva rigettato il ricorso.

In riscontro alla domanda di aggravamento del marzo 2014, era stata negata la pensione privilegiata, in conformità al giudizio medico legale della Commissione medica ospedaliera, convocata per gli accertamenti sanitari, che in data 20/02/2015 aveva concluso per la non ascrivibilità a tabella, ritenendo l'infermità "non aggravata".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In sintesi, la predetta infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO (DM n. 23 del 13.01.1999), non veniva ritenuta ascrivibile a categoria di pensione, né in prima analisi, né in sede di aggravamento.

Il ricorrente sottolinea come, in sostanza, il disturbo di cui è affetto sia persistente, essendo ancora evidenti le anomalie neurologiche all'EEG, atteso che la stessa CMO nel 2015 riscontrava -come riportato nel verbale- "cefalea episodica, disturbi della concentrazione, sensazione di instabilità ed insonnia oltre a segni di EEG di parossismi dell'emiscalpo di dx in sede parieto-occipitale che sono compatibili con una sindrome post-traumatica con cronicizzazione della sintomatologia…".

Conclude il ricorrente, sostenendo che l'infermità trova espressa ed inderogabile collocazione nella 8^ cat. tab. A n. 24 che prevede le "sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti". Comprova dette affermazioni con perizia medica, depositata in atti in data 16 settembre 2019.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Soggiunge che la discrasia decisoria della CMO costituisce errore di diritto, non potendo, in presenza di un giudizio connotato congiuntamente dagli aggettivi "lievi" e "persistenti", discostarsi dalle tabelle pensionistiche. Chiede infine in subordine che venga espletata consulenza medico legale.

2. Si è costituita l'Amministrazione resistente, che dopo accurata esposizione del fatto, ha evidenziato che l'oggetto del gravame ha carattere eminentemente tecnico, vertendo su questione medico-legale ed ha sottolineato inoltre la mancanza di prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine alla riconducibilità alla patologia delle asserite ulteriori manifestazioni peggiorative.

3. Con ordinanza n. 292/2019 è stata disposta CTU al fine di acquisire il motivato parere medico legale

dell'Ufficio medico-legale del Ministero della salute, sul seguente quesito: "*Si accerti se, alla data di presentazione della domanda di aggravamento l'infermità fosse o meno meritevole iscrizione a tabella. Se la patologia di cui è affetto è riconducibile a Tab A cat. 8 n. 24 "sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti" (Tabelle allegate al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915)*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con decreto fuori udienza n. 9/2020 è stato autorizzato l'Ufficio medico legale a procedere alla richiesta di visita diretta per delega presso una struttura sanitaria del SSN, nel luogo di residenza del ricorrente.

5. Con parere reso in data 26-10-2022 è stata depositata la bozza di parere medico legale che ha concluso nei termini seguenti: "In definitiva, sulla base delle considerazioni espresse, si concorda con quanto già valutato dai Sanitari della Commissione Medica ospedaliera di Roma, sia in merito al mancato aggravamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sia sulla valutazione medico legale espressa (N.C.)". Non sono pervenute controdeduzioni delle parti.

6. All'odierna udienza, l'Avvocato LIPPI per il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la dott.ssa Propersi per il Ministero della Difesa si è riportata agli atti di causa ai pareri ed alla risultanze della CTU;

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

8. La domanda giudiziale attiene al riconoscimento dell'aggravamento di infermità già giudicate dipendenti da causa di servizio ma non ascritte a tabella, e quindi alla classificazione dell'infermità per aggravamento, che il ricorrente ritiene ascrivibile alla tab. A ctg.8 (la richiesta è per la 8^ cat. tab. A n.24.)

9. Il ricorso è rigettato per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, va evidenziato che il parere medico legale è stato depositato in bozza, ma poiché, nei termini prescritti dall'ordinanza in epigrafe, non sono pervenute controdeduzioni delle parti, è da considerare definitivo. Pertanto, è stata fissata l'odierna udienza.

Le conclusioni medico legali del CTU sono condivisibili per ciò che attiene alla valutazione dell'infermità in termini di aggravamento ed alla non ascrizione in Tabella. Va evidenziato inoltre che tali conclusioni sono conformi a quanto affermato dalla CMO del 2015 (verbale in atti), che aveva concluso valutando l'infermità non aggravata e non ascrivibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nello specifico, il Collegio medico legale si è espresso previa valutazione della documentazione in atti, in presenza di Specialista in neurologia, in qualità di Presidente, oltre che del CTP della parte convenuta. Poiché il ricorrente non si era presentato né in prima né in seconda convocazione, il CTU aveva proseguito sulla base dei documenti sanitari in atti. Secondo il CTU, "trattasi infatti di un valido trauma contusivo di notevole entità, tale infatti da determinare delle ferite lacero-contuse a livello del cuoio capelluto esitate in cicatrici. Ciò che manca al contrario è la connotazione commotiva del trauma cranico subìto, con lesioni contusive o concussive a livello encefalico, queste sì in grado di determinare degli esiti invalidanti quantitativamente rilevanti.

L’assenza di qualsivoglia rilievo clinico-strumentale indicante una origine commotiva del trauma cranico e la conseguente diagnosi di trauma non commotivo cranico in assenza di reliquati di carattere disfunzionale giustifica in tutto e per tutto la non ascrivibilità a qualsivoglia tabella valutativa, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni”. Ad avviso del CTU, da un lato l’entità del trauma cranico iniziale è verosimilmente lieve (breve durata del ricovero ospedaliero, l’assenza di rilievi strumentali – sia nell’imminenza del fatto sia successivamente a distanza dallo stesso – negativi per lesioni contusive, commotive o fratturative cranio-encefaliche, la scarsa rilevanza clinica) e poi dall’altro il Collegio medico rileva, quanto poi alla problematica cefalagica, in assenza di ulteriori indicazioni documentali, che sussiste un *range* cronologico fra il trauma (1975) e la data di conoscibilità del disturbo cefalagico (2014) di quasi 40 anni, che appare del tutto inverosimile in termini di nesso causale o quantomeno concausale, anche perché la storia psicopatologica del ricorrente non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

è ricostruibile nel tempo, stante l'assoluta carenza documentale.

10. In conclusione, la relazione peritale d'ufficio è motivata, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Pertanto, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal consulente d'ufficio, il ricorso è rigettato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Le spese legali sono compensate per la complessità della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2024 12:50:49
GMT+02:00